

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3907 Data emissione: 11/12/2025 Argomenti: Garanzie Oggetto: Determinazione Garanzia Definitiva Quesito:

Al fine della determinazione del valore della garanzia definitiva, si chiede se il ribasso percentuale offerto sulla quota del contratto, vale a dire la parte dei lavori/servizi soggetti a ribasso, sia da assumere a riferimento nel calcolo. O viceversa il ribasso percentuale da assumere, nella determinazione del valore della garanzia definitiva, sia da riparametrare sull'intero valore dell'appalto, ossia la parte dei lavori/servizi soggetti a a ribasso più la parte non ribassabile.

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto, le norme da analizzare sono l'art.117 e l'art. 14 del D.lgs 36/2023. Rispettivamente l'art.117 statuisce quale base di calcolo sul quale applicare la percentuale per la costituzione della polizza fideiussoria "l'importo contrattuale", e l'art.14 co.4 statuisce che il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile dalla stazione appaltante al netto dell'IVA. Inoltre, dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art.117 D.Lgs.36/2023 si evince che la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e che è possibile incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Dalla lettura delle norme si può, pertanto, desumere che tutte le voci del contratto, e dunque, anche le voci fisse non soggette a ribasso, vanno considerate quali componenti del valore del contratto e, cioè dell'importo contrattuale sul quale deve essere determinata l'entità della polizza fideiussoria che garantisce la cauzione definitiva. Fatta salva tale premessa per la determinazione del valore della garanzia definitiva deve assumersi a base di calcolo il ribasso percentuale offerto sulla quota dei lavori/servizi soggetti a ribasso da applicarsi sull'importo contrattuale, con le modalità individuate dal comma 2 dell'art.117 D.Lgs.36/2023.